

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Premessa

1. La presente normativa, ispirandosi al principio dell'uso sostenibile delle risorse naturali viventi, nel rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nelle leggi regionali n. 94 del 17 giugno 1985, n. 87 del 7 dicembre 1990 e n. 29 del 6 ottobre 1997, e in adempimento del DPR 357/97, del DM del MATTM del 17/10/2007 e della DGR 612/2011, disciplina l'attività di pesca nei corpi idrici nel territorio della Riserva Naturale. La diversa natura giuridica dei tre principali corpi idrici interessati (Lago Lungo e Lago di Ripasottile: SIC e ZPS; Lago di Ventina: SIC), le differenti problematiche in atto ed i diversi valori naturalistici

presenti nei tre laghi, hanno reso necessaria una differenziata regolamentazione della pesca, come indicato nei successivi punti 3 e 4.

2. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva Naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.

3. Nell'allegato A è riportato il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua della Piana Reatina e nei laghi Lungo e Ripasottile".

4. Nell'allegato B è riportato il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio della pesca nel Lago di Ventina".

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA E NEI LAGHI LUNGO RIPASOTTILE.

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca dei corsi d'acqua della Piana Reatina e dei laghi Lungo e Ripasottile nel territorio compreso nella riserva, di seguito denominata Riserva Naturale.

2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno della Riserva Naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. A tal fine per ridurre/eliminare l'impatto dovuto al disturbo che le attività alieutiche esercitano sulle comunità ornitiche nidificanti e svernanti nei laghi e nel rispetto delle esigenze di conservazione degli habitat di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat), con particolare riferimento all'habitat denominato "3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition", costituito dalla vegetazione acquatica sommersa, semisommersa e flottante presente nel bacino lacustre.

L'attività di pesca nei laghi Lungo e Ripasottile con particolare riferimento al carp-fishing continua ad essere regolamentata come da regolamento vigente.

Tale tecnica dalla sua attivazione, ha dimostrato di essere un indotto sano sotto ogni punto di vista:

- a) nell'aspetto naturalistico in quanto non è stato di nessun disturbo all'avifauna acquatica come dimostrato dall'importante nidificazione in corso dell'airone cenerino;

- b) sia nella cultura ambientale dimostrata dai praticanti in quanto la pesca ha permesso una fruibilità della stessa a moltissime persone che hanno potuto apprezzare e conoscere i laghi, nonché ha permesso l'avvicinarsi in maniera consistente la popolazione locale soprattutto giovanile come si è riscontrato dalla prenotazioni per la pesca sportiva;
- c) sia per quanto riguarda il bracconaggio, vista la riduzione degli interventi dopo tale attività;
- d) sia dal punto di vista economico anche se secondario, ma importante per l'economia della Riserva.

Art. 2 Autorizzazione

1. Nelle acque comprese nel perimetro della Riserva Naturale è consentito l'esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva Naturale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell'art.4.
2. L'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo art. 6.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata ai sensi della normativa vigente.
4. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo art. 4 del presente Regolamento.

Art. 3 Periodi e orari di pesca

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi, di cui al successivo art. 6 si fa riferimento al regolamento provinciale in vigore. La disciplina nei due laghi principali lago Lungo e Ripasottile riguardo la tecnica del carpfishing rimane invariata come da regolamento già esistente.
2. La pesca nei copri idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del carp-fishing di cui all'art. 9, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne. La giornata di pesca è suddivisa in mattina e pomeriggio. Per mattino si intende dall'alba alle ore 13,00. Per pomeriggio si intende dalle ore 13,00 al tramonto.
3. L'Ente gestore della Riserva Naturale ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare, per le aree dei laghi, i periodi di pesca indicati.

Art. 4 Permessi e diritti di pesca

1) Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

a) Corsi d'acqua scorrenti:

2. permessi stagionali:

- pescatori residenti o nativi nei Comuni della Riserva Naturale: € 15,00
- pescatori non residenti e non nativi nei Comuni della Riserva Naturale: € 20,00

b) Laghi:

5. permesso giornaliero nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale: € 5,00
6. permesso giornaliero non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva Naturale: € 10,00
7. permesso carp-fishing No-kill pescatori nativi o residenti nei Comuni della Riserva Naturale:
 - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 20,00
 - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 25,00
 - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 40,00
 - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 55,00
 - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 70,00

- sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 85,00
- otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 100,00
- nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 115,00
- undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 130,00
- dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 140,00
- tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 150,00
- quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 160,00

8. carp-fishing No-kill pescatori non nativi o non residenti nei Comuni della Riserva Naturale:

- due giorni e una notte, valido 24 ore: € 40,00
- tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 50,00
- quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 65,00
- cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 80,00
- sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 95,00
- sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 110,00
- otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 125,00
- nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 140,00
- dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 155,00
- undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 170,00
- dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 180,00
- tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 190,00
- quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 200,00

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore della Riserva Naturale effettuando un versamento sul c/c postale n. 67230185 intestato a: "Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile", con causale "permessi di pesca stagionali" per i corsi d'acqua e "permesso di pesca giornaliero" per i laghi.

3. Le richieste di permesso giornaliero devono essere presentate presso la sede della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile a mezzo posta o anche telefonicamente o in via telematica consultando l'apposita pagina web sul sito istituzionale della Riserva Naturale (www.riservalaghi.org), nella quale sarà altresì possibile effettuare il pagamento per via elettronica ed ottenere la necessaria modulistica. Con apposito avviso pubblico, l'Ente gestore potrà comunicare altre località ove sarà possibile richiedere i permessi ed effettuare gli appositi versamenti.

4. Le richieste di permesso devono essere accompagnate in ogni caso o contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà indicare: 1) le generalità del richiedente; 2) il possesso di valida licenza di pesca; 3) eventuale condizione di residente nei comuni della Riserva Naturale; 4) fotocopia del bollettino postale o ricevuta elettronica del pagamento effettuato.

5. I permessi di cui al comma 1 e la relativa ricevuta di pagamento della quota dei diritti, anche in forma elettronica, costituiscono parte integrante della documentazione necessaria all'esercizio della pesca nelle acque della Riserva Naturale. Essi vanno esibiti, a richiesta delle autorità, congiuntamente alla documentazione prevista dall'art. 9 della legge regionale 87/90.

6. L'Ente gestore della Riserva ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare gli importi di cui al comma 1.

7. Per quanto riguarda le specie ittiche presenti in tutti gli specchi d'acqua scorrenti e stagnanti e si adotta il NO KILL assoluto (salvo diverse disposizioni).

Art. 5 Mezzi di pesca

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello. Nei tratti dei corsi d'acqua, indicati nell'art. 6. come zone di pesca No-kill, è consentito l'uso di una sola canna armata con un solo amo privo di ardiglione e non più di due mosche artificiali nel caso dell'uso della coda di topo. Nei tratti dei corsi d'acqua, non riservati alla pesca con tecniche No-kill, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata con uno solo amo. Nelle postazioni sui laghi, di cui al successivo art. 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne armate ognuna con un solo amo;

2. Nei bacini lacuali e nelle acque scorrenti della Riserva è severamente vietato:

- a) utilizzare reti, bertavelli, tramagli e attrezzature similari;
- b) esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;
- c) utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura;
- d) l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche (pesci, molluschi, crostacei);
- e) esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
- f) utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;
- c) esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sui laghi con l'utilizzo della tecnica del carp-fishing per cui è consentito l'uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'art. 9 del presente Regolamento;
- d) l'utilizzo del guadino se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata tramite l'uso di canna da pesca.

Art. 6 Individuazione località di pesca

1. Nei CORSI D'ACQUA presenti nella Piana Reatina all'interno della Riserva la pesca sportiva è vietata ad eccezione di alcuni fiumi e canali o tratti di essi, individuati e delimitati come da cartografia riportata nell'allegato C. Le postazioni o tratti, demarcati da apposita

cartellonistica tabellare approntata dall'Ente gestore, sono descritti come segue, anche in funzione delle tecniche di pesca possibili:

a) CANALE DI SANTA SUSANNA:

☐ Tratto 1- pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: dalla confluenza del canale nel Fiume Velino, nel Comune di Colli sul Velino (RI), a monte, sino al ponte adiacente alla villa romana di "Quinto Assio" in loc. Promontoro nel Comune di Colli sul Velino (RI);

☐ Tratto 2 - pesca No-kill con obbligo all'uso della tecnica dello "Spinning", così delimitato: dal ponte adiacente alla villa romana di "Quinto Assio" in loc. Promontoro nel Comune di Colli sul Velino (RI), a monte, per circa millecinquecento metri, sino al ponte in località Colle Pipino nel Comune di Rivodutri;

☐ Tratto 3 - pesca No-kill con obbligo all'uso della tecnica della "Pesca con Mosca Artificiale" lanciata con coda di topo, così delimitato: dal ponte in località Colle Pipino nel Comune di Rivodutri (RI), a monte, sino alla località Ponte della Farmacia sulla S.S. Ternana, immediate vicinanze Bivio Rivodutri, nel Comune di Rivodutri (RI);

☐ Tratto 4 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: dalla località Ponte della Farmacia sulla S.S. Ternana, immediate vicinanze Bivio Rivodutri nel Comune di Rivodutri (RI), a monte, sino alla località Ponte Santa Maria nel Comune di Rivodutri (RI);

☐ Tratto 5 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dalla località Ponte Santa Maria nel Comune di Rivodutri (RI), a monte, sino al punto di incontro con il Fiume Santa Susanna nel Comune di Rivodutri (RI);

b) FIUME VELINO : pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill;

c) FIUME SANTA SUSANNA:

a) Tratto 1 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: dal punto di incontro con il Canale della Vergara nel Comune di Rieti (RI), a monte, sino al punto di incontro con il Canale di Santa Susanna nel Comune di Rivodutri (RI); in questo tratto la pesca sportiva potrà essere praticata nelle sue forme attuali solo per ulteriori tre anni;

¶ Tratto 2 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal punto di incontro con il Canale di Santa Susanna, a monte, sino alle sorgenti;

d) FIUME FIUMARONE:

¶ Tratto 1 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal ponte di località Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI), situato lungo la strada intercomunale denominata Lanserra, sino a 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI);

¶ Tratto 2 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: da 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli del Comune di Colli sul Velino, fino al

ponte in località Lanserra;

¶ Tratto 3 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill così delimitato: da ponte S. Angelo nel Comune di Colli sul Velino, a valle, fino alla confluenza con il Fiume Velino;

b) CANALE DELLE IDROVORE (corso d'acqua compreso tra l'edificio delle idrovore in località Lanserra del Comune di Colli sul Velino (RI) e l'immissione sul Fiume Velino): pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche No-Kill;

2. LAGHI:

E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni.

La pesca sportiva a carp-fishing è consentita nei due laghi maggiori, laghi di Ripasottile e Lungo mentre nei restanti bacini minori, lame e stagni, la pesca sportiva e professionale è vietata.

L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle seguenti postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nell'allegato C e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore:

a) LAGO DI RIPASOTTILE:

¶ postazione Rs1 (situata in località Settecamini nel Comune di Rieti (RI), nelle vicinanze dell'edificio delle idrovore) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

¶ postazione Rs2 (situata nei pressi della località Costa Aosta, nel Comune di Rieti (RI)) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

b) LAGO LUNGO:

¶ postazione LI 1 (situata in località Pratetta nel Comune di Poggio Bustone (RI), lungo il sentiero natura del Lago Lungo, a circa 300 m dal capanno di osservazione) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

¶ postazione LI 2 (situata in località Casa del Pescatore, nel Comune di Rieti (RI)) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;

3. Le aree lacustri ed i tratti di riva non ricompresi nei commi precedenti sono classificate quali zone di divieto di pesca.

Art. 7 Prelievi e dimensioni minime

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto degli esemplari di specie per le quali la pesca è consentita dalla normativa vigente e riportate nell'allegato F, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca No-kill effettuata nelle aree indicate nell'art. 6 vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

3. Le specie che non figurano negli allegati devono essere immediatamente rilasciate indipendentemente dal metodo di pesca utilizzato.

Art. 8 Specie ittiche protette

1. Nelle corsi d'acqua o tratti di essi in cui è consentita la pesca sportiva è fatto comunque divieto di cattura delle seguenti specie:

□ Vairone (*Telestes muticellus*), in quanto specie di interesse comunitario e conservazionistico;

□ Spinarello (*Gasterosteus gymnurus*), in quanto specie di interesse conservazionistico.

2. Nel caso di cattura accidentale delle due specie richiamate al comma precedente, queste debbono essere prontamente liberate e rilasciate nel sito di cattura.

Art. 9 Esercizio del carp-fishing no-kill

1. La pesca alla specie della carpa europea (*Cyprinus carpio*) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "no-kill" ai sensi dell'art. 7 comma 1.

2. Per l'esercizio del carp-fishing devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:

- a) è consentito l'utilizzo di un massimo di 2 canne per ciascun pescatore armate con un solo amo;
- b) le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;
- c) è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando boiles , granaglie (Tiger-Nut) e pellets; è vietato l'utilizzo di fioccato e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1 maggio al 30 settembre;
- d) utilizzo esclusivo dell'innesco "hair-rig" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,
- e) è obbligatorio l'utilizzo di montature con zavorra a perdere o inline, che, in caso di rottura, deve sempre sfilarsi facilmente dalla lenza è vietato l'utilizzo di girelle posizionate al di sopra del leadcore o shock leader che non permettano l'eliminazione del piombo dopo un'eventuale rottura della lenza madre;
- f) obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;
- g) è vietato l'utilizzo di piombi e al loro posto devono essere utilizzati dei sassi;
- h) obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;
- i) durante l'operazione di slamatura e quelle fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago;
- j) l'utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;
- k) l'utilizzo del natante è possibile solo nell'azione di pesca, per l'individuazione del fondale, anche tramite ecoscandaglio, per pasturare, per calare la lenza, per salpare il pesce rispettando un tempo massimo di 20 minuti a spot;

- l) l'utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
- m) chi sta nella postazione LL1 non può invadere il territorio di pesca dell'altra postazione LL2 per quanto riguarda il lago Lungo; la stessa disposizione vale anche per il lago di Ripasottile per le postazioni RS1 e RS2;
- n) nel lago di Ripasottile è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
- o) ad eccezione del trasbordo, i passaggi con il natante davanti ai capanni di osservazione sono vietati. Durante l'operazione di pesca è possibile mantenere una distanza di almeno 100 mt. dal capanno di osservazione e comunque tali passaggi sono da vietare assolutamente dalle prime luci dell'alba fino alle ore 10,00. La Riserva si avvale di precludere alcune zone di pesca in base alle condizioni ambientali;
- p) è consentito l'utilizzo di marker per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;
- q) il permesso per il Carp fishing no-kill di cui all'art. 4, è valido 24 ore, dalle ore undici del giorno di arrivo fino alle ore undici del giorno successivo. Il pescatore potrà utilizzare la postazione e permanere sul luogo di pesca esclusivamente all'interno dei termini temporali sopra indicati.

Art. 10 Autorizzazioni speciali

1. L'Ente gestore della Riserva può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto ed alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:

- a) ricerca scientifica e monitoraggio;
- b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque della Riserva Naturale;
- c) attività didattiche.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.

3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore della Riserva.

4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti di corsi d'acqua nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori ed il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.

6. Il materiale ittico, esclusivamente di specie autoctone, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate,

dovrà essere consegnata al personale incaricato della Riserva Naturale.

7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante la manifestazione nonché della pulizia dei campi occupati e delle loro immediate adiacenze.

Art. 11 Utilizzo dei ricavi

1. Gli importi dei proventi derivanti dai permessi di pesca saranno utilizzate ai seguenti fini:

- a) interventi ed iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema naturale della Riserva;
- b) tutela della fauna ittica e gestione dell'attività di pesca;

- c) attività di studio e ricerca;
- d) gestione amministrativa;
- e) attività di vigilanza;
- f) tabellazioni nell'area della Riserva;
- g) promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione ambientale delle sponde lacustri.

Art. 12 Divieti

1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti del presente Regolamento, all'interno della Riserva Naturale è ulteriormente vietato:

- a) abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;
- b) avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte;
- c) accendere fuochi liberi. E' consentito tuttavia l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
- d) montare tende senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
- e) estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree ;
- f) utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente nella Riserva Naturale;
- g) utilizzare qualsiasi tipo di attrezzo al di fuori di quelli indicati nel presente Regolamento;
- h) compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all'ambiente circostante.

Art. 13 Vigilanza

La vigilanza per il rispetto del presente Regolamento è demandata al personale della Riserva Naturale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

Art. 14 Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, comma 1, legge regionale 29/97, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

15 Allegato C. Cartografia

16 Allegato D

E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.

Luccio (*Esox lucius*)

Tinca (*Tinca tinca*)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*)

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)

Persico sole (*Lepomis gibbosus*)

Pesce gatto (*Ameiurus mela*)

Carpa (*Cyprinus carpio*)

Persico reale (*Perca fluviatilis*)

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)

Persico trota (*Micropterus salmoides*)

Allegato E. Periodi di divieto

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo

Luccio (*Esox lucius*) dal 15 Febbraio al 30 Marzo

Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Carpa (*Cyprinus carpio*) 25 dal 15 maggio al 30 giugno

Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio

Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*) 20 cm.

Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 Marzo al 30 Giugno